

COMUNE DI BORGIO MANTOVANO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Istituzione dei Municipi

Art. 2 - Organi dei Municipi

Art. 3 - Composizione del Consiglio di Municipio Art. 4 - Scioglimento anticipato dei Consigli

Art. 5 - Il Consigliere di Municipio

Art. 6 - Convocazione

Art. 7 - Prima adunanza

Art. 8 - Pubblicità delle sedute

Art. 9 - Validità delle sedute

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Municipio

Art. 11 - Esecutività delle deliberazioni dei Municipi

Art. 12 - Sedute congiunte

Art. 13 - Presidente e Vicepresidente del consiglio di Municipio Art. 14 - Cessazione dalla carica di
Presidente

TITOLO II - POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

Art. 15 - Proposte Art. 16 - Pareri Art. 17 - Vigilanza

Art. 18 - Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio

TITOLO III - ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

Art. 19 – Disposizioni Generali

Art. 20 – Indizione della consultazione

Art. 21 - Candidatura per i Municipi

Art. 22 - Lista dei candidati

Art. 23 - Sottoscrizione delle liste

Art. 24 - Espressione del voto

Art. 25 - Assegnazione dei Consiglieri

Art. 26 - Operazioni di spoglio

Art. 27 - Proclamazione degli eletti

Art. 28 - Utilizzo locali comunali

Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

Art. 30 - Diritto alla partecipazione e all'informazione

Art. 31 - Libere forme associative

Art. 32 - Proposte, istanze, petizioni

Art. 33 - Disposizioni Finali

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Istituzione dei Municipi

Il Comune di Borgo Mantovano istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nei territori antecedenti alla fusione dei Comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma. I Municipi curano gli interessi, promuovono lo sviluppo nonché si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

In considerazione del fatto che il Comune di Borgo Mantovano deriva da un procedimento di fusione di comuni, i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.

In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

1. Municipio di Pieve di Coriano;
2. Municipio di Revere;
3. Municipio di Villa Poma.

Ai Municipi si applicano le norme in materia di Circostrizioni Comunali di cui all'articolo 17 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. per quanto compatibili.

Art. 2 - Organi dei Municipi

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
2. Il Consiglio è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
3. Il Presidente rappresenta il Municipio.

Art. 3 - Composizione del Consiglio di Municipio

1. Il Consiglio di Municipio è composto da 5 (cinque) persone.
2. I Consigli di Municipio sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale e durano in carica sino all'elezione dei nuovi, salvo il caso di scioglimento anticipato di cui al successivo art. 4, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità e/o incompatibilità degli eletti e provvede alle surrogazioni quando sussista alcuna delle cause ostative previste dalla legge.

4. Nessuna indennità, retribuzione od altro emolumento spetta a Presidente, Vicepresidente e Consiglieri di municipio.

Art. 4 - Scioglimento anticipato dei Consigli

1. I Consigli di Municipio vengono sciolti dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza.
2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 60 giorni.
3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno 3 (tre) Consiglieri.
4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Presidente.

Art. 5 - Il Consigliere di Municipio

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Municipio.
2. Il Consigliere può trasmettere al Presidente del Consiglio gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio.
3. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio almeno 48 ore prima della seduta.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. La decadenza del mandato di Consigliere di Municipio può sopravvenire:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b) a seguito di dimissioni;
 - c) a seguito di assenza che non sia giustificata per 5 sedute consecutive del Consiglio.
6. Il Consiglio di Municipio, successivamente alla dichiarazione di decadenza o alla presentazione delle dimissioni di un Consigliere, provvede alla surroga con il primo non eletto della stessa lista, previa accettazione della carica da parte di questi e verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esaurimento della lista, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.
7. Per le modalità delle dimissioni dei Consiglieri di Municipio si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
8. Per Consigliere anziano si intende quello che ha ottenuto più voti.

Art. 6 - Convocazione

1. Il Consiglio di Municipio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. E' altresì convocato quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri di Municipio, specificando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Municipio, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. La comunicazione è inviata dal Presidente o da un suo delegato scelto tra i Consiglieri di Municipio a mezzo posta elettronica oppure brevi mani. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere inviato ai Consiglieri almeno 24 ore prima anche mediante telegramma.
3. Il Presidente o un suo delegato scelto tra i Consiglieri di Municipio comunica l'avviso di convocazione del Consiglio di Municipio al Responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comune il quale procede alla pubblicazione all'Albo pretorio informatico comunale e negli spazi destinati ai Municipi e alle informazioni per la comunità; lo stesso Responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comune trasmette l'avviso di convocazione, anche per via telematica, al Sindaco, alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale e agli altri Municipi.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Municipio è compilato dal Presidente o da chi ne fa le veci e deve contenere tutti gli argomenti proposti al dibattito.

Art. 7 - Prima adunanza

1. La prima convocazione del Consiglio di Municipio è disposta, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere anziano, individuato in analogia con l'art.40 del T.U. 267/2000. Durante la prima seduta si procede alla convalida degli eletti, nonché all'elezione del Presidente del consiglio di Municipio.
2. L'elezione del Presidente deve avvenire, comunque, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Municipio sono ordinariamente pubbliche.
2. Il pubblico presente non ha diritto di parola.
3. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Municipio con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte, della gestione sociale.
4. Qualora il Presidente del Consiglio di Municipio lo ritenga utile al fine del dibattito può chiedere la partecipazione, con diritto di parola, al Consiglio di Municipio del Sindaco, di Assessori o Consiglieri Comunali.
5. La seduta non è pubblica qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il

Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Validità delle sedute

1. Il Consiglio di Municipio si riunisce validamente quando sono presenti almeno 3 (tre) Consiglieri.
2. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità della seduta coloro che si assentano momentaneamente dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede di Municipio, previamente individuato e comunicato con affissione all'albo comunale e dei municipi. Tale luogo deve essere concordato con il Sindaco.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Municipio

1. Il Presidente, o un suo delegato tra i Consiglieri di Municipio, redige un verbale relativo ai vari punti all'ordine del giorno discussi nelle adunanze, supportato dagli operatori che operano presso gli uffici decentrati territorialmente per le tematiche di carattere giuridico-amministrativo.
2. Tale verbale, che contiene dunque le deliberazioni del Consiglio di Municipio deve indicare:
 - a) gli oggetti posti in discussione;
 - b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi;
 - c) i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che hanno espresso voto favorevole, quelli che si sono astenuti e quelli che hanno espresso voto contrario;

Il verbale deve essere firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e da tutti i Consiglieri Municipali espressioni della minoranza, presenti al Consiglio.

3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula.
4. Le votazioni, di norma palesi, hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
5. Qualora una proposta di deliberazione ottenga un numero analogo di voti favorevoli e contrari può essere nuovamente posta in votazione in una seduta successiva.

Art. 11 - Esecutività delle deliberazioni dei Municipi

1. Il verbale relativo alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Municipio viene trasmesso dal Presidente all'Ufficio di Segreteria del Comune entro 8 giorni dalla seduta del Consiglio. Tale termine viene stabilito in giorni 3 per le deliberazioni che attengono i pareri in materia di bilancio di previsione e gli atti finanziari conseguenti.

2. L'ufficio di Segreteria del Comune provvederà alla pubblicazione del verbale all'Albo pretorio informatico del Comune entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Immediatamente dopo la pubblicazione le deliberazioni del Consiglio di Municipio diventano esecutive.
3. Contestualmente alla pubblicazione il verbale contenente le deliberazioni del Consiglio di Municipio viene trasmesso, anche per via telematica, al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari e ai Responsabili di Area competenti per materia.

Art. 12 - Sedute congiunte

1. Nel caso in cui vi fossero singoli argomenti che insistono sui due o più territori municipali, i Consigli di Municipio possono riunirsi in seduta congiunta per formulare proposte di deliberazioni congiunte su tali argomenti.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Municipio sul cui territorio si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti, ed è valida se vi partecipa un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri assegnati a ciascun Municipio.

Art. 13 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Municipio

1. Il Presidente rappresenta il Municipio e svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco ai sensi dello Statuto comunale; convoca e presiede il Consiglio di Municipio.
2. L'elezione del Presidente, avviene a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente indicato dal Presidente stesso. In mancanza di delega, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere anziano.
4. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Municipio nei rapporti con gli organi del Comune;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Municipio ;
 - c) redige un verbale relativo alle deliberazioni sui vari punti all'ordine del giorno discussi nelle adunanze (o individua un suo delegato a farlo tra i Consiglieri di Municipio);
 - d) trasmette il verbale all'Ufficio di Segreteria del Comune per le relative competenze;
 - e) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - f) esercita ogni altra funzione a lui attribuita da statuto o Regolamento;
 - g) Egli partecipa, senza diritto di voto ma con diritto di parola e di verbalizzazione per i temi legati ai rispettivi territori di competenza, alle sedute del Consiglio Comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.
5. Il Presidente inoltre provvede al funzionamento dell'assemblea municipale, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e sovrintende all'adempimento delle funzioni attribuite al Municipio ed all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio.

Art. 14 - Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere di municipio.
2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Presidente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
4. L'adunanza per l'elezione del Presidente è presieduta dal Vicepresidente e deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o dalla data delle dimissioni.

TITOLO II

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

Art. 15 - Proposte

1. Il Consiglio di Municipio può formulare proposte da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale su argomenti di interesse particolare del Municipio.
2. Al fine di consentire l'esercizio delle suddette prerogative il Sindaco, o suo delegato, coinvolge con adeguata e tempestiva comunicazione i Presidenti di Municipio in ordine ai provvedimenti di interesse che riguardano il Municipio.
3. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato; devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie ai Consigli di Municipio per espletare l'attività propositiva.
5. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile all'espletamento dei procedimenti necessari dell'organo collegiale competente.
6. La Giunta o il Consiglio Comunale devono dare comunicazione motivata al Municipio proponente dell'accoglimento ovvero del rigetto della proposta entro 30 ~~giorni~~ dalla discussione della stessa.

Art. 16 – Pareri

1. I Consigli di Municipio esprimono parere obbligatorio, non vincolante in merito a:
 - a) l'approvazione del Bilancio di previsione;
 - b) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse per il Municipio all'avvio degli iter di acquisizione dei pareri previsti per legge o regolamento;
 - c) su progetti preliminari di opere pubbliche che riguardano la propria circoscrizione

territoriale

- d) sulle proposte in materia di toponomastica riguardante il territorio del municipio;
 - e) sui provvedimenti permanenti in materia di traffico e di viabilità riguardanti il proprio territorio;
 - f) sui provvedimenti di sdemanializzazione di beni ricadenti sul proprio territorio
2. I pareri vanno comunicati contestualmente all'Assessorato e al Responsabile d'Area competente. Se nessuna risposta perverrà dai Municipi entro l'ottavo giorno dalla consegna si intenderà positiva la valutazione in applicazione del principio del silenzio - assenso.
 3. Sempre con riferimenti ai "pareri obbligatori" di cui al punto 1 del primo capoverso del presente articolo, eventuali difformità dal parere devono essere motivate nei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune e comunicate al Consiglio di Municipio interessato; l'Amministrazione comunale può prescindere dal parere, dandone atto nella trattazione, esposizione e verbale del deliberato.
 4. La trattazione delle proposte di deliberazione iscritte agli ordini del giorno del Consiglio comunale e della Giunta prive dei pareri prescritti obbligatoriamente, possono essere rinviate ad una seduta successiva, su richiesta del Municipio interessato, salvo motivi di particolare urgenza da motivare nell'atto deliberativo.
 5. La richiesta di rinvio, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Municipio, deve pervenire al Presidente del consiglio e al Sindaco prima dell'apertura della seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di deliberazione priva del parere prescritto.

Art. 17 - Vigilanza

1. L'azione di vigilanza del Consiglio di Municipio sui servizi e sulle altre attività comunali decentrate, prevista dallo Statuto, è esercitata mediante:
 - a) l'acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità del Municipio attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione;
 - b) l'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Responsabili di Area, tramite colloqui od udienze conoscitive;
 - c) la segnalazione, a cura del Presidente del Consiglio di Municipio, all'Amministratore e al Responsabile di Area competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate.

Art. 18 - Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio

1. A ciascun Municipio sono attribuite le funzioni di carattere partecipativo, consultivo e di amministrazione attiva previste nello Statuto e specificate nei regolamenti comunali.
2. Il Municipio esercita le funzioni di carattere partecipativo, concorrendo alle scelte di politica amministrativa che riguardino il proprio territorio e la popolazione stanziata su di esso. A tale scopo esso partecipa alla predisposizione delle linee strategiche i cui contenuti sono propedeutici alla predisposizione dei principali atti di programmazione del Comune, quali: il bilancio di previsione, l'istituzione di nuovi tributi e tariffe, l'adozione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa, i piani di investimento e

il piano triennale delle opere pubbliche, la localizzazione e la realizzazione di nuove attrezzature e strutture comunali e la trasformazione di quelle esistenti, l'intitolazione di vie, spazi e aree pubbliche, i regolamenti di competenza consiliare, l'organizzazione dei servizi pubblici locali.

3. Il Municipio esercita le funzioni di carattere consultivo attraverso l'espressione di pareri e la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.
4. Tutte le funzioni di amministrazione attiva del Comune sono svolte ordinariamente presso la sede del Comune, coincidente con quella del Municipio di Revere, possono tuttavia essere esercitate anche presso le sedi dei Municipi di Pieve di Coriano e Villa Poma. In ogni caso, ciascun Municipio concorre con il Comune a garantire, entro le competenze assegnate a quest'ultimo, che sull'intero territorio comunale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione avvenga in maniera uniforme.
5. I componenti dei Consigli di Municipio hanno il ruolo di raccogliere le istanze e i suggerimenti dei cittadini per le tematiche legate ai rispettivi territori di competenza ed hanno il compito di rapportarsi con il Presidente per comunicare le informazioni raccolte ed elaborarne insieme i contenuti da far giungere all'Amministrazione Comunale.
6. I Municipi al fine di consentire un intervento coordinato collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti e insieme e in accordo con essi realizzano interventi ed iniziative di interesse locale incentivando la cittadinanza attiva.
7. A titolo esemplificativo possono proporre, in accordo con gli organi preposti del Comune, iniziative volte all'attuazione di misure atte al controllo, monitoraggio e vigilanza sul territorio di competenza;
8. Il Consiglio di Municipio può proporre al Consiglio Comunale progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio dei Municipi.
9. I Municipi, nei casi di emergenza diffusa, svolgono attività di informazione, prevenzione e assistenza in collaborazione con gli organi competenti.

TITOLO III

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

Art. 19 - Disposizioni Generali

1. Per tutte le consultazioni elettorali per l'elezione dei Municipi, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Per l'espressione del voto l'elettore utilizzerà la tessera elettorale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti sulle elezioni degli organi delle Amministrazioni Comunali.
4. Ai componenti del seggio, presidente e scrutatori è riconosciuto un compenso aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio comunale negli importi previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e s.m.i.;

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione delle municipalità sono posti a carico del bilancio del Comune di Borgo Mantovano, che metterà a disposizione anche il personale necessario.

Art. 20 - Indizione della Consultazione

1. Le consultazioni per l'elezione dei Municipi sono automaticamente indette con l'indizione delle elezioni dei consigli comunali.
2. Entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni il Sindaco dispone la pubblicazione all'albo comunale, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, del provvedimento d'indizione della consultazione.

Art. 21 - Candidatura per i Municipi

1. I candidati al Consiglio di Municipio devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri Comunali. Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Municipio ed in più di una Municipalità. Un candidato al Consiglio di Municipio non può essere contemporaneamente candidato al Consiglio comunale o a Sindaco del Comune.
2. Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati:
 - a) modelli di contrassegno in 2 esemplari di cui 1 compreso in una circonferenza di 10 centimetri e 1 compreso in una circonferenza di 3 centimetri di diametro;
 - b) dichiarazione autenticata del candidato di accettazione della candidatura.

Art. 22 - Lista dei candidati

1. Ogni lista di candidati al Consiglio di Municipio deve comprendere un numero di candidati non superiore a 7 e non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere (5).
2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
3. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Art. 23 - Sottoscrizione delle liste

1. I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale il Municipio è compreso e devono essere anche elettori del Municipio di riferimento.
2. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.
3. La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere

sottoscritta da non meno di (20) venti e non più di (50) cinquanta elettori. Le sottoscrizioni possono essere autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 24 - Espressione del voto

1. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
2. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, tracciando un segno sul cognome sull'apposita riga posta sotto al contrassegno della lista di riferimento.
3. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Art. 25 - Assegnazione dei Consiglieri

1. Alla lista che otterrà il maggior numero di voti, sono attribuiti (3) tre dei seggi assegnati al Consiglio di Municipio. In caso di parità di voti si procederà a sorteggio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le eventuali altre liste con il metodo d'Hondt. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.
2. Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.
3. A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.
4. Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l'ordine delle cifre individuali.

Art. 26 - Operazioni di spoglio

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successivi. Nell'ipotesi di svolgimento contestuale con le elezioni amministrative, le operazioni di spoglio si svolgeranno al termine di quelle relative alle elezioni amministrative stesse se possibile o al più tardi nelle ore pomeridiane del giorno successivo alle Elezioni.
2. In ciascuna sezione è in ogni caso garantita la presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni di spoglio.

Art. 27 - Proclamazione degli eletti

1. Le operazioni di proclamazione degli eletti sono svolte da un Ufficio unico per tutti i Municipi, che si costituisce presso il seggio n. 1.
Tale Ufficio è composto dai Presidenti di tutte le sezioni elettorali e dal segretario della 1 sezione:

- l'adunanza è presieduta dal Presidente della 1 Sezione mentre svolge le funzioni di segretario il Segretario della 1 Sezione
2. Il suddetto Ufficio opera distintamente su ciascun Municipio, dal numero uno, in successione numerica, redigendo, al momento della proclamazione degli eletti, apposito verbale, in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti. Detti verbali, inseriti in plico sigillato, saranno consegnati alla Segreteria del Comune, unitamente al materiale di rito, al momento dello scioglimento dell'Ufficio stesso.
 3. Sono proclamati eletti Consiglieri di Municipio i candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità fra cifre individuali, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 28 - Utilizzo locali comunali

1. Con delibera della Giunta Comunale, sono individuati locali idonei per conferenze e dibattiti, che devono essere messi a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

Art. 30 - Diritto alla partecipazione e all'informazione

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Negli strumenti di informazione del Comune è riservato adeguato spazio ai Consigli di Municipio.
3. I Municipi garantiscono l'informazione e l'accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale.

Art. 31 - Libere forme associative

1. I Consigli di Municipio, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione.

2. I Municipi collaborano con i soggetti sopra indicati anche in forma coordinata e dialogano con gli stessi, – oltre che con i cittadini – configurandosi come preferenziale punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

Art. 32 - Proposte, istanze, petizioni

1. I residenti dei Municipi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono avanzare al Consiglio di Municipio proposte, istanze e petizioni.
2. Le istanze, proposte e petizioni possono essere presentate dai residenti dei Municipi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Le istanze o petizioni e le proposte devono essere presentate in carta libera indirizzate al Presidente del Municipio attraverso il protocollo del Comune o via mail.
4. Il Presidente valuta le istanze o petizioni e pone all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio le richieste, dandone notizia ai presentatori e comunica agli stessi le decisioni assunte dal Consiglio di Municipio e le relative motivazioni.
5. Sono possibili forme di consultazione popolare, tramite assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione. Il Presidente dispone la convocazione di assemblee pubbliche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività del Municipio, l'informazione sugli indirizzi e sulle scelte del Municipi o del Comune. Dette assemblee sono convocate con mezzi idonei a promuovere la più ampia partecipazione al dibattito e sono presiedute dal Presidente o suo delegato.

Art. 33 - Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, ferma la possibilità di ogni eventuale modifica.